



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Giovanni GUIDA	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020 del Comune di **Pereto (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le *“linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2020”*;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021, n. 297/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione dell’11 febbraio 2021, n. 14, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il *“Programma delle attività di controllo per l’anno 2021”*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, successivamente modificata con decreti del 31 marzo 2021, n. 2, del 26 luglio 2021, n. 5 e del 22 novembre 2021, n. 6;

vista l’ordinanza del 3 dicembre 2021, n. 51, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO e DIRITTO

1. La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario, acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 12 novembre 2021, protocollo n. 5568 e la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2020 del Comune di Pereto (AQ) – 656 abitanti.

2. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell’esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il *“bene pubblico”* bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte dei conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

2.1. Nell’esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all’articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l’obbligo,

per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

3. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2020, il Revisore unico ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e ha espresso un giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto.

Il Magistrato istruttore ha ritenuto, comunque, opportuno, proseguire l'attività di controllo sottoponendo ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente e della liquidità, al risultato di amministrazione, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria. Nella redazione della relazione si è tenuto conto anche di quanto accertato nelle precedenti deliberazioni n. 162 del 2020, n. 234 del 2020 e n. 34 del 2021, a cui si fa rinvio e che non risultano pubblicate sul sito *internet* dell'Amministrazione. Si raccomanda, pertanto, una pronta pubblicazione.

Giova ricordare che, con le suddette deliberazioni, questa Sezione ha sottoposto al controllo le annualità 2015- 2016- 2017, 2018 e 2019 nonché il riaccertamento straordinario dei residui.

A seguito dell'analisi della documentazione in possesso di questa Corte, si osservano i risultati di seguito illustrati, considerando che, a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19, l'esercizio 2020 ha vissuto alterazioni della vita quotidiana che potrebbero aver influito sui risultati, mutando la destinazione di alcune spese e riducendo alcune entrate.

3.1. Il rendiconto 2020 è stato approvato con delibera del 29 giugno 2021, n. 20, dunque, non nei termini fissati dal legislatore, tenuto conto della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (d.l. 30 aprile 2021, n. 56). Si sollecita un impegno per ricondurre nei termini il ciclo di approvazione del rendiconto ricordando che esso costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente.

Considerando il biennio 2019-2020, l'andamento del risultato di amministrazione e i relativi accantonamenti possono essere riassunti come da tabella che segue.

	2019	2020
FONDO CASSA AL 1°GENNAIO	584.899	686.924
Riscossioni	994.426	1.027.641

Pagamenti	892.401	923.709
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	686.924	790.856
Residui attivi	1.185.545	1.931.315
Residui passivi	1.134.356	1.390.910
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	4.415	4.373
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	597.093
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: AVANZO (+)/ DISAVANZO (-) CONTABILE	733.698	729.795
PARTE ACCANTONATA	538.549	579.483
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)</i>	<i>430.224</i>	<i>465.327</i>
<i>Fondo perdite società partecipate</i>	<i>86.268</i>	<i>86.268</i>
<i>Fondo contenzioso</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>
<i>Altri accantonamenti</i>		
- di cui Fondo indennità fine mandato	2.058	2.888
PARTE VINCOLATA	100.899	64.949
<i>di cui Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente</i>		<i>17.312</i>
<i>Vincoli derivanti da trasferimenti</i>	<i>87.060</i>	<i>2.827</i>
<i>Vincoli derivanti dalla legge</i>	<i>13.839</i>	<i>44.810</i>
PARTE DEGLI INVESTIMENTI	2.651	37.241
PARTE DISPONIBILE	91.598	48.122

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap, parere del Revisore e questionario

Al netto delle somme accantonate, l'Ente consegue nell'esercizio 2020 un saldo finale ("Parte disponibile"), pari a euro 48.122, in evidente diminuzione rispetto al 2019 (euro 91.598). Tale riduzione è dovuta, principalmente, alla maggiore valorizzazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo contenzioso nonché alla maggiore somma destinata agli investimenti.

Dalla tabella sopra riportata, a fine esercizio 2020, risulta che il Comune ha accantonato:

- euro 465.327 a "Fondo crediti di dubbia esigibilità" (FCDE). Tale importo è stato calcolato utilizzando il metodo ordinario e il revisore nel questionario ha precisato di averne verificato la regolarità. Il FCDE rappresenta il 24,09 per cento rispetto al totale dei residui attivi (euro 1.931.315); valore che sale all'84,34 per cento considerando solamente i residui derivanti dal Titolo I (*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*) e dal Titolo III (*Entrate extratributarie*).

Il FCDE, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, che lo stesso abbia un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo. Si raccomanda, pertanto, di verificare periodicamente le singole tipologie di entrata, eventualmente non considerate, adottando opportune azioni in merito al loro recupero.

Pertanto, l'Ente è tenuto a continuare a porre in essere, in chiave prospettica, sempre un attento monitoraggio dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui adeguata quantificazione, da un lato, risulta funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e, dall'altro, si appalesa fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

- euro 25.000 a *"Fondo contenzioso"*. Al riguardo, il Revisore ha attestato che *"le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"*;
- euro 86.268 a *"Fondo perdite società partecipate"*. In merito, il Revisore ha attestato che: *"è stata accantonata negli esercizi precedenti tale somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali, istituzioni ai sensi dell'art. 1, comma 551m della l. n. 147 del 2013. Durante l'esercizio 2020, l'ente non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18 del 2020 e nei limiti di quanto previsto dall'art. 15, d.lgs. n. 175 del 2016"*;
- euro 2.888 ad *"Altri accantonamenti"*, relativi al Fondo indennità fine mandato del Sindaco.

Per quanto concerne i fondi vincolati, si osserva, in particolare che:

- euro 17.312 riguardano *"Vincoli formalmente attribuiti dall'ente"*;
- euro 44.810, riguardano *"Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili"*;
- euro 2.827, riguardano *"Vincoli derivanti da trasferimenti"*.

Infine, risulta valorizzata per euro 37.241 la voce relativa alle risorse destinate agli investimenti.

3.2. Prendendo atto positivamente dei vincoli prudenzialmente applicati e, alla luce del quadro sopra riportato, questa Corte ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e sia fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

Da ultimo si raccomanda una più puntuale e dettagliata scomposizione delle voci inerenti tali accantonamenti nei documenti contabili.

4. In merito alla verifica degli equilibri, l'art. 1, c. 821, della legge n. 145 del 2018 prevede che: *"Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 20 del 2019, hanno precisato che tale nuova disciplina *"attribuisce valore giuridico, pur in assenza allo stato di specifiche sanzioni, al conseguimento di un "equilibrio finanziario complessivo di competenza" anche in sede di rendiconto consuntivo, in modo simmetrico e speculare a quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio..."*.

Conseguentemente, si è reso necessario aggiornare i prospetti degli allegati al decreto legislativo n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri per

renderli tra loro coerenti e rispondenti alle esigenze del monitoraggio ai sensi della citata norma. A ciò si è provveduto con il d.m. 1° agosto 2019 che, mantenendo la distinzione tra parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali - *risultato di competenza (W1)*, *equilibrio di bilancio (W2)*, *equilibrio complessivo (W3)* – che consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell’obiettivo di risultato di competenza non negativo.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito, altresì, che : “*il primo (“risultato di competenza”) non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell’importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell’esercizio di riferimento (“equilibrio di bilancio”); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell’esercizio a quello dell’approvazione del rendiconto (“equilibrio complessivo”)*”.

Al riguardo la Commissione Arconet, nella riunione dell’11 dicembre 2019, ha precisato che i primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, al contrario l’equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L’equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle possibili variazioni prodotte degli accantonamenti, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili.

Per quanto sopra precisato, si osservano, per l’annualità in esame, i seguenti risultati.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
	euro	euro	euro
Risultato di competenza W1 (O1+Z1)	103.425	1.474	104.899
Risorse accantonate stanziati nel bilancio d’esercizio	-	-	-
Risorse vincolate nel bilancio	-51.109	-	-51.109
Equilibrio di bilancio W2 (O2+Z2)	52.315	1.474	53.789
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-40.933	-	-40.933
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	11.382	1.474	12.856

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati esposti, si evince che l'Ente presenta gli indicatori W1, W2 e W3 positivi.

In particolare, per la parte corrente il risultato di competenza è positivo (euro 103.425) anche a seguito della costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (FPV) di spesa per euro 4.373 ed aver rimborsato quote capitali per mutui e prestiti obbligazioni per euro 37.114, non rappresentati in tabella. L'equilibrio di bilancio, a seguito di somme vincolate nel bilancio di esercizio, si riduce rimanendo positivo (euro 52.315).

Il prospetto evidenzia anche l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto degli esiti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. Tale valore, nell'esercizio 2020, è pari a euro 11.382, in conseguenza delle citate variazioni pari a euro 40.933.

Considerando gli esiti della gestione di parte capitale, l'Ente presenta un risultato di competenza pari ad euro 1.474 che non muta nelle altre declinazioni, in assenza di risorse vincolate e di variazioni dettate da accantonamenti.

Infine, tenuto conto sia della parte corrente sia di quella capitale, come sopra specificate, si determinano i seguenti saldi finali: risultato di competenza (W1) positivo di euro 104.899, equilibrio di bilancio (W2), pari ad euro 53.789 e equilibrio complessivo (W3) di euro 12.856.

Da ultimo, si rileva, dalla documentazione agli atti, la sussistenza di criticità relative ai parametri P1 "Incidenza spese rigide sulle entrate correnti" e P4 "Sostenibilità debiti finanziari". Riguardo a tali parametri la Sezione richiama l'attenzione sulla necessità di una verifica puntuale al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio.

4.1. Nel sottolineare che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'art. 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali, alla luce dei valori conseguiti, questo Collegio raccomanda, per gli esercizi futuri, un costante e attento monitoraggio dei nuovi saldi introdotti, al fine di evitare situazioni di squilibrio che possano creare difficoltà nella gestione ordinaria.

5. Nell'esercizio considerato e nel 2019 l'Ente presenta un fondo cassa consistente e non fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Gestione della liquidità	2019	2020
Fondo cassa al 1° gennaio	584.899	686.924
Riscossioni	994.426	1.027.641
Pagamenti	892.401	923.709
Saldo di cassa al 31 dicembre	686.924	790.856
Fondo cassa vincolato	87.059	34.589

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap, parere revisore, questionario

Il Revisore nel questionario ha attestato che il fondo cassa al 31 dicembre 2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili e che si è provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata.

6. L'Ente ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, deliberati con atto di Giunta comunale del 31 maggio 2021, n. 37, munito del parere dell'Organo di revisione che ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri della loro determinazione.

RESIDUI ATTIVI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	1.039.378	1.185.545
RISCOSSIONI C/R	142.580	187.189
RIACCERTAMENTO RESIDUI	0,90	-76.451
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	896.798	921.905
RESIDUI DI COMPETENZA	288.747	1.009.410
TOTALE RESIDUI	1.185.545	1.931.315
% RISCOSSIONE RESIDUI	13,72	15,79
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	25,31	54,57

Fonte: rielaborazione Sezione regionale di controllo Abruzzo

RESIDUI PASSIVI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	922.923	1.134.356
PAGAMENTI C/R	140.361	315.141
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-6.324	-57.649
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	776.138	761.565
RESIDUI DI COMPETENZA	358.218	629.344
TOTALE RESIDUI	1.134.356	1.390.910
% PAGAMENTI RESIDUI	15,20	27,78
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	32,26	50,84

Fonte: rielaborazione Sezione regionale di controllo Abruzzo

A chiusura dell'esercizio 2020, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011, il Comune mostra un volume consistente di residui attivi e passivi, in crescita rispetto al 2019, con una eccedenza dei primi anche alla percentuale di formazione.

I residui attivi, pari a euro 1.931.315 – di cui euro 1.336.443 relativi del titolo IV - risultano in crescita, con valori di riscossione e di formazione rispettivamente del 15,79 per cento e del 54,57 per cento. In particolare, la quota di riscossione dei residui attivi del titolo I (quest'ultimi riferibili quasi totalmente alla Tarsu-Tia e Tari) è pari a 26,53 per cento e del titolo III è pari a 4,83 per cento.

Giova ricordare che la percentuale di riscossione dei crediti residui dei titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare, grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione della modalità di calcolo del FCDE, direttamente collegata alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale.

I residui passivi, pari a euro 1.390.910 - per la maggior parte riferibili al Titolo II (euro 782.220) - risultano in aumento con valori di pagamento e formazione rispettivamente del 27,78 per cento e 50,84 per cento. In particolare, la percentuale di pagamento dei residui passivi del titolo II è pari a 28,52.

6.1. Alla luce del quadro sopra delineato, si raccomanda un'attenta analisi dei residui, che - oltre a determinare un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie dell'Ente - permetta la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come, infatti, indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 9 del 2016, una puntuale gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una loro stabilizzazione. Questa Corte vigilerà su tale aspetto in sede di analisi dei futuri rendiconti.

7. L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni. Nel 2019 l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, non risultava pubblicato nel sito *internet* dell'Ente - ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013 -. Questa Sezione ne raccomandava una pronta pubblicazione. Rilevata la mancata pubblicazione di tale indicatore anche per l'annualità 2020 (e per gli anni precedenti) sono stati chiarimenti per le vie brevi e il Responsabile del servizio finanziario, in data 1° dicembre 2021, ha specificato che l'indicatore in esame per il 2020 è pari a 93 ma anche che è in corso una operazione di bonifica e allineamento della piattaforma dei crediti commerciali. Questa Sezione, nel prendere atto di quanto sopra riportato, raccomanda una celere conclusione di tale operazione al fine di ottenere una veritiera rappresentazione dell'indice in questione. Si ribadisce, altresì, la necessità della conseguente pubblicazione dell'indicatore di tempestività di pagamento nel sito istituzionale dell'Ente, per l'annualità in esame e per la precedente.

8. Dalla lettura del questionario regolarmente trasmesso dall'Ente sul sistema Con.Te, in data 31 maggio 2021, non risulta la presenza di debiti fuori bilancio.

9. La percentuale di indebitamento per il 2020 è pari a 2,17 e l'Ente non ha proceduto alla rinegoziazione dei mutui.

10. Il Revisore nel proprio parere ha attestato che la spesa del personale sostenuta nell'anno 2020 rientra nei limiti di legge.

Dalla relazione dell'Organo di revisione si legge, anche, che: "non è stato costituito il fondo per il salario accessorio e non è stato rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo. L'Organo di revisione ha verificato la creazione del vincolo sul risultato di amministrazione per le corrispettive

somme”.

11. Circa la trasmissione del prospetto delle spese di rappresentanza relative all'esercizio 2020 (euro 1.000), così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, l'Ente ha provveduto all'invio a questa Corte in data 9 luglio 2021.

11.1. Sul punto, questa Sezione rinnova - comunque - l'invito all'adozione di uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto tali spese, non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

12. In merito agli organismi partecipati, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 29 dicembre 2020, l'Ente ha approvato, nei termini di legge, la ricognizione delle partecipate e ha provveduto all'invio della deliberazione a questa Sezione regionale di controllo in data 11 febbraio 2021.

Se ne evince che il Comune deteneva le seguenti partecipazioni dirette: CAM S.p.A. 0,98 per cento; A.C.I.A.M. S.p.A. 0,21 per cento.

Ad oggi non risulta trasmessa a questa Sezione regionale di controllo la delibera di Consiglio comunale relativa alla ricognizione delle partecipazioni per l'anno 2020 ma l'Ente può, come da disposto normativo, provvedere entro il 31 dicembre 2021 e all'invio successivamente.

Tuttavia, dall'analisi della relazione sulla gestione 2020 appare confermato quanto riportato in sede di ricognizione per l'anno 2019.

Dal questionario si evince che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate. Trattasi di osservazione formulata da questa Corte anche con deliberazione n. 34 del 2021, relativa al questionario al rendiconto 2019.

13. Dalla relazione del Revisore unico, in merito agli effetti sulla gestione dell'emergenza Covid-19 si legge che:” *L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri specifici ristori di entrate e di spesa. L'Organo di revisione ha verificato se l'Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020). L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co.2, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art.109, co. 2, d.l. 18/2020. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha applicato i*

risparmi alla spesa corrente o in conto capitale. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti da altre operazioni di sospensione di mutui. Durante l'esercizio 2020, l'Ente non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera n.18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, d.lgs.19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP)". L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha utilizzato le somme assegnate, ex art. 106, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 e art. 39, comma 1, d.l. n. 104 del 2020 per l'esercizio delle funzioni dell'Ente. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente è stato in grado di valutare che l'integrazione prezzo o il contributo in conto esercizio assegnato fosse determinato da minori ricavi e/o maggiori costi dovuti all'emergenza".

14. L'analisi condotta sul questionario 2020 ha fatto emergere, altresì, la seguente ulteriore criticità:

- L'Ente non si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario. Esistono rilevazioni sistematiche e aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Ente, ma si ricorda che la tenuta puntuale ed aggiornata del libro inventari garantisce, grazie all'esatta indicazione dei cespiti e del loro valore, della consistenza del patrimonio dell'ente, anche verso i terzi creditori.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a provvedere al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- a ricondurre nei termini il ciclo di approvazione del rendiconto;
- a porre maggiore attenzione alle pubblicazioni sul sito istituzionale, in particolar modo dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti -per il 2020 e per gli esercizi precedenti - e dei rilievi di questa Corte, nonché ai rapporti con gli Organismi partecipati;
- a redigere un puntuale libro inventari.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Pereto (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2021.

L'Estensore
Marco VILLANI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA



LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONI189218670588
06.12.2021 10:02:24
UTC